

Pensione nuove casse professionali

(Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/> - Noemi Secci)



Trattamenti pensionistici di vecchiaia ed anticipati erogati dalle nuove casse dei liberi professionisti.

I liberi professionisti che svolgono specifiche attività possono essere obbligati all'iscrizione presso determinati enti previdenziali, detti casse professionali.

Normalmente, le gestioni di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti si distinguono in casse professionali privatizzate [1] e private, o nuove casse professionali [2]. **Quale pensione presso le nuove casse professionali?**

I regolamenti delle nuove casse professionali dispongono, parallelamente alle previsioni dei regolamenti delle "vecchie" casse professionali privatizzate, la possibilità di ottenere pensioni dirette di vecchiaia, di anzianità o anticipata (non tutti gli enti previdenziali offrono però l'accesso a questi trattamenti anticipati), di invalidità ed inabilità, nonché ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta).

La legge [3] ha disposto l'applicazione, per le nuove casse, indipendentemente dalla forma di gestione prescelta, del sistema di calcolo contributivo del trattamento pensionistico, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo e secondo specifiche modalità di attuazione.

Ricordiamo che il calcolo contributivo della pensione, a differenza del calcolo retributivo, non si basa sugli ultimi o migliori redditi, ma sulla contribuzione versata (normalmente, sono considerati utili a pensione i contributi soggettivi, solo alcune casse includono una parte dei contributi integrativi) e sull'età al momento del pensionamento. Ma procediamo con ordine.

Indice

- [1 Vecchie casse professionali](#)
- [2 Nuove casse professionali](#)
- [3 Contribuzione presso le nuove casse professionali](#)
- [4 Pensioni di vecchiaia e anticipate](#)

Vecchie casse professionali

Le cosiddette **vecchie casse professionali** sono state **privatizzate**, dal 1° gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali [4].

In attuazione della delega è stato emanato il decreto [1] che ha disposto la trasformazione degli enti previdenziali in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Nello specifico, le **casse professionali** privatizzate risultano le seguenti:

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Cassa di previdenza dottori commercialisti (CNPADC);
- Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri (CIPAG);
- Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti (INARCASSA);
- Cassa nazionale del notariato;
- Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPR);
- Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
- Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
- Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Le casse, una volta privatizzate, hanno continuato a svolgere la propria funzione previdenziale e di **assistenza** nei confronti degli iscritti, fermo restando l'obbligo, da parte dei destinatari, dell'iscrizione e della contribuzione.

Nuove casse professionali

Successivamente, la Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Dini [5] ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la copertura previdenziale a favore di coloro che svolgono attività autonoma di **libera professione**, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di questa disposizione, è stato emanato il decreto [2] che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i professionisti sino ad allora non coperti in modo specifico.

Le cosiddette **nuove casse professionali**, ad oggi, risultano le seguenti:

- Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB);

- Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI): infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici;
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP);
- Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI);
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP): geologi, attuari, agronomi e chimici.

Contribuzione presso le nuove casse professionali

Di seguito, osserviamo le principali **aliquote contributive**, cioè le percentuali dovute a titolo di contribuzione, attualmente previste dai regolamenti delle casse private, in relazione ai contributi soggettivi ed integrativi.

Nuova cassa professionale	Contributi soggettivi	Contributi integrativi
Enpab- biologi	15%	4%
Enpapi- infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici;	16%	4%
Enpap- psicologi	10%	2%
Eppi: periti industriali	18%	5%
Epap: geologi, attuari, agronomi e chimici.	10,2%	2%

Pensioni di vecchiaia e anticipate

Di seguito, osserviamo i **requisiti minimi** utili alla maturazione delle pensioni di vecchiaia ed anzianità o anticipate previste dai singoli enti privati.

Nuova cassa professionale	Requisiti pensione di vecchiaia	Requisiti pensione di anzianità/ anticipata
Enpab- biologi	Età: 65 anni Contribuzione e iscrizione: 5 anni Regolarità contributiva	Non prevista
Enpapi- infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici;	Età: 65 anni Contribuzione e iscrizione: 5 anni Regolarità contributiva	Età: 57 anni Contribuzione: 40 anni

Enpap- psicologi	Età: 65 anni Contribuzione e iscrizione: 5 anni Regolarità contributiva	Non prevista
Eppi: periti industriali	Età: 65 anni Contribuzione e iscrizione: 5 anni Regolarità contributiva	Età minima non prevista Contribuzione: 40 anni Importo: non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale
Epap: geologi, attuari, agronomi e chimici.	Età: 65 anni Contribuzione e iscrizione: 5 anni Regolarità contributiva	Età minima non prevista Contribuzione: 40 anni

Note

[1] D.lgs. 509/1994.

[2] D.lgs. 103/1996.

[3] Art. 2 co. 2 D.lgs. 103/1996.

[4] Disposto con l'art. 1, Co. 32- 38, L. 537/1993.

[5] Art. 2 Co. 25 L. 335/1995.